

GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA N° PDGC-221-2019

OGGETTO : *Elenco degli enti, aziende e società componenti del G.A.P. compresi nel bilancio consolidato esercizio 2019, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011. Aggiornamento del perimetro di consolidamento.*

Scandicci, lì 10/12/2019

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(art.49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000)

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE 3 - RISORSE**

Dott. Alberto De Francesco

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

PROPOSTA N° PDGC-221-2019

OGGETTO : *Elenco degli enti, aziende e società componenti del G.A.P. compresi nel bilancio consolidato esercizio 2019, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011. Aggiornamento del perimetro di consolidamento.*

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Precisato che i predetti due elenchi e i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 180 del 21.11.2019, con la quale questa Amministrazione ha provveduto ad individuare gli enti, organismi e società facenti parte del Gruppo pubblico locale per l'anno 2019, ai sensi del predetto principio contabile n. 4 del D. Lgs. n. 118/2011;

- la propria deliberazione n. 117 del 25.07.2019, con la quale è stato definito l'elenco degli enti aziende e società componenti del gruppo da ricomprendere nel bilancio consolidato 2018 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che :

- il paragrafo 2 (composizione del GAP) del punto 3.2 del Principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011 prevede che *“.....A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata”*;
- al punto 3.1 (individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato) del sopra citato principio contabile si prevede che *“.....A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione....”*;

Visto, inoltre, che il principio contabile sopra richiamato prevede che gli enti e le società rientranti nel G.A.P. possono non essere inseriti nel perimetro di consolidamento nei casi di irrilevanza e nel caso di impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli, individuando tra le cause di impossibilità eventi di natura straordinaria come terremoti, alluvioni e altre calamità naturali;

Visto che in base al Principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs 118/2011, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3% per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- totale del patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici;

e che in presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti;

Considerato che sono comunque considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento gli enti, organismi e società nelle quali l'Ente detiene una partecipazione inferiori all'1% del capitale della società;

Visto il punto 3.1 del sopra citato principio contabile che cita *“....La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi(omissis)..... Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 %”*.

Considerato, pertanto, che ai fini della predisposizione del bilancio consolidato è necessario procedere ad una verifica atta ad individuare gli enti del “Gruppo pubblico locale” che rientrano nel perimetro di consolidamento del bilancio in quanto:

- enti e società totalmente partecipati dal Comune;
- società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- enti e società non irrilevanti ai sensi di quanto sotto riportato;

Considerato che, con riferimento alle risultanze dell’individuazione degli enti e delle società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica, come da propria deliberazione n. 180, sopra citata, sulla base dei parametri patrimoniali, finanziari ed economici sopra richiamati, e avuto riguardo alla quota di partecipazione posseduta, rientrano nel perimetro di consolidamento dell’Ente gli enti, organismi e società risultanti dal prospetto allegato al presente provvedimento (All. 1);

Osservato che il computo dell’irrelevanza per dati economico patrimoniali è effettuato sui dati contabili allo stato in possesso dell’ente, riferiti all’annualità 2018;

Rilevato che:

- il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4) al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 prevede che l’amministrazione pubblica capogruppo:

- comunica agli enti, alle aziende e alle società inseriti nell'elenco dei componenti del gruppo per il bilancio consolidato che saranno compresi nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato per il 2019 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- trasmissione delle indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l’elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato;

Ritenuto, pertanto, opportuno fornire le indicazioni operative sopra riportate a tutte le società/enti incluse nel perimetro di consolidamento per l’esercizio 2019;

Visto il Decreto correttivo del MEF – DM del 1 Marzo 2019 di modifica del principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; (Allegati nn. 2 e 3);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di approvare in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile n. 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 l'elenco degli enti, aziende e società del Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel perimetro di consolidamento che sulla base delle risultanze di cui al prospetto allegato al presente provvedimento (ALL. 1) risulta essere così composto:

- Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest;
- Autorità idrica toscana;
- Polimoda;
- Farma.net Scandicci;

2. Di approvare le direttive, citate in premessa, da fornire alle società/enti di cui al precedente punto 1);

3. Di provvedere, a cura dei Servizi Finanziari, alla comunicazione agli Enti e Società che saranno compresi nel bilancio consolidato redatto in ottemperanza alla vigente normativa, provvedendo contestualmente alla trasmissione agli stessi del predetto elenco;

4. Di inoltrare il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti.

Per tutto quanto sopra premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

